

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 518

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINISI, NICOLA ROSSI**

Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

*Presentata il 6 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! La questione della istituzione di una sesta provincia pugliese ha radici molto antiche, ma trova fondamento e ragioni d'essere in una analisi approfondita delle dinamiche socio-economiche del territorio e in una lettura attenta delle sue linee di tendenza.

Si tratta di un vasto territorio, ricomprensente dodici comuni, e segnatamente Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, di cui nove attualmente ricompresi nella provincia di Bari e tre nella provincia di Foggia.

È un'area-sistema del tutto peculiare, poiché ne fanno parte città densamente popolate, legate fra di loro da solidi legami culturali e con un elevato indice di complementarità economica, raccolta all'interno di un progetto comune di sviluppo largamente rappresentativo come il patto

territoriale europeo per l'occupazione cui hanno aderito quasi tutte le comunità interessate.

Questi elementi, che avrebbero potuto rappresentare un formidabile punto di forza a sostegno della domanda di raccogliersi intorno ad un'unica istituzione politico-amministrativa provinciale, sono stati, invece, un momento di debolezza per il protrarsi di un confronto serrato tra le singole municipalità che vantavano ciascuna titoli e legittimazione per candidarsi ad essere promotrici e capo fila di una siffatta iniziativa.

Ed invero, questa disputa non era del tutto irrazionale, solo che si tenga conto del fatto che molte delle città coinvolte hanno dimensioni più rilevanti di altri capoluoghi di provincia italiani, e con una grande storia che le ha viste protagoniste di istanze politiche successive volte a riconoscere a più d'una di queste il medesimo ruolo.

Un lungo e paziente lavoro di quanti negli ultimi anni hanno assunto responsabilità di governo locale ha favorito una maggiore consapevolezza della originalità di questa area-sistema, e della esigenza di trovare una soluzione specifica che tenesse conto delle sue peculiarità.

Nasce così la piena condivisione dell'idea di riunire questo territorio e le comunità che su di esso insistono intorno ad una provincia policentrica, le cui funzioni di capoluogo siano assegnate non ad una sola città, ma al cuore dell'area-sistema, ovvero alle città di Andria, Barletta e Trani, che da sole rappresentano una popolazione di oltre 240 mila abitanti, e con la caratterizzazione di un alto livello di decentramento dei servizi che coinvolga tutte le città interessate per aderire alla particolare armatura urbana e funzionale del territorio.

Questo orientamento è stato formalizzato in un documento che i sindaci delle dodici città hanno presentato al Governo il 3 settembre 1999, e che costituisce il punto più avanzato del percorso di collaborazione che i governi locali hanno svolto in questi anni per gestire in maniera efficiente ed economica le risorse disponibili.

Anche la condivisione del capoluogo volge nella medesima direzione, rispondendo non ad una velleità campanilistica, ma alla volontà di tenere conto dei processi di inurbazione fra due grandi città come Andria e Barletta, che contano insieme 185 mila abitanti, e di mettere a fattore comune alcune istituzioni, come quelle giudiziarie, già oggi presenti nella città di Trani, sede del tribunale, e che potrebbero essere messe in discussione dalla individuazione di un diverso capoluogo.

In realtà queste sono solo le ragioni principali e più evidenti, e rappresentano meri indici sintomatici di una realtà ben più ricca e complessa consistente nello straordinario patrimonio di ciascuna delle città in questione e nella quantità di interazioni fra le singole comunità.

Ogni giorno sono decine di migliaia le persone di questo territorio che si mettono in movimento attraverso il sistema di tra-

sporti locali ed il sistema viario per raggiungere un'altra città di questo stesso ambito al fine di svolgere le normali attività quotidiane, siano esse quelle lavorative, di svago o anche solo in ragione delle proprie relazioni familiari o personali. Un sistema di relazioni che ha diritto ad avere un progetto di sviluppo comune attraverso un riferimento istituzionale unitario nella nuova provincia.

La individuazione del capoluogo in più città ha precedenti nel nostro ordinamento in Massa-Carrara e in Pesaro e Urbino, e si ritrova nella proposta di legge recante l'istituzione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, anche se trovò una diversa definizione nel corso dei lavori.

Nella denominazione, che egualmente deve rispecchiare le caratteristiche di policentricità, è giusto riconoscere che nella storia più recente del processo costitutivo vi è stato un particolare attivismo della città di Barletta, che ha saputo mantenere viva l'attenzione del territorio su questa prospettiva.

Sarebbe troppo lungo e difficile riprendere le fila del ragionamento dai singoli progetti di legge istitutivi che hanno interessato nel tempo le città ricomprese nel perimetro della sesta provincia, ovvero dalla istituzione del comprensorio nord-barese fino al suo dissolvimento, od ancora dalla proposta di legge recante l'istituzione della provincia di Barletta in base al regime transitorio allora previsto dalla legge n.142 del 1990, ma è certo che ciascuno di questi passaggi è stato un tassello del mosaico sapientemente costruito verso una nuova proposta di legge che possa essere unanimemente condivisa.

Resta da aggiungere una questione non marginale, ovvero che ben nove dei dodici comuni interessati, quelli attualmente ricompresi nella provincia di Bari, saranno chiamati ad esprimersi sull'adesione all'area metropolitana.

Al di là di ogni giudizio sul merito, resta il fatto che quasi tutti i comuni in questione hanno già scelto di non aderire all'area metropolitana barese.

Da qui si desume non solo l'urgenza di procedere speditamente verso la defini-

zione in positivo degli assetti istituzionali del territorio, evitando la nascita di una provincia « residuale », ma anche la fondatezza della istanza che viene avanzata dalle dodici città interessate.

Allo stesso modo, anche se più genericamente, giova ricordare che le nuove funzioni regionali nella prospettiva del federalismo impongono una maggiore prossimità delle istituzioni di gestione amministrativa sul territorio, e che le province assumeranno un rilievo ancora maggiore.

In tal senso si è, infatti, espresso in due occasioni il Consiglio regionale della Puglia, e segnatamente il 12 dicembre 1990 e, da ultimo, proprio su questa proposta, il 27 febbraio 2001.

L'attività istruttoria è stata compiutamente svolta nella passata legislatura, ivi compresa quella relativa alla copertura finanziaria del provvedimento, e si è con-

clusa con il voto favorevole della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati che ha approvato il testo che qui viene esattamente riproposto (C. 4959-7299-7303-7379-A).

Ricorrono quindi le ipotesi di cui all'articolo 107 del regolamento della Camera dei deputati, in base alle quali sarà possibile recuperare interamente il lavoro svolto e procedere con celerità all'esame in Aula della proposta in questione.

È dovere della politica svolgere, secondo una visione lungimirante, una funzione regolatrice che favorisca i processi di coesione sociale e di sviluppo del territorio.

Ed è per questo che riteniamo che la proposta di legge recante l'istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani meriti l'attenzione e la pronuncia favorevole del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Nell'ambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. La provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani.

### ART. 2.

1. Le province di Bari e di Foggia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e il consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Bari e di Foggia.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

## ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## ART. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### ART. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Bari e Foggia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle tre popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei tre enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle tre province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province di Bari e Foggia, dei fondi di spettanza della provincia di Barletta-Andria-Trani.

## ART. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.

## ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL000820\*